



COMUNE DI ASSEMINI

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N° 20

OGGETTO: CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI. APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2025

L'anno **2025** addì **26** del mese di **Febbraio** in Assemini nella sede Comunale alle ore **19.46**, si è adunata la Giunta Comunale nelle persone dei Signori.:

<i>Nominativo</i>	<i>Carica</i>	<i>Presente</i>
PUDDU MARIO	SINDACO	SI
VENTURELLI MATTEO	VICE SINDACO	SI
MALLORU MARCELLO	ASSESSORE	SI
MELONI ALESSIA	ASSESSORE	SI
MOSTALLINO ANTONELLA	ASSESSORE	SI
MOSTALLINO JESSICA	ASSESSORE	SI
MURTAS FRANCESCO	ASSESSORE	SI
TUNIS MAURIZIO	ASSESSORE	SI

Totale Presenti 8

Totale Assenti 0

Partecipa alla seduta il Segretario Generale DR. GIOVANNI MATTEI

Assume la presidenza il SINDACO PUDDU MARIO



COMUNE DI ASSEMINI

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamato il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 *“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”* ed in particolare gli articoli 42 comma 2, lettera f) e 48, che attribuiscono alla Giunta Comunale la competenza per la determinazione delle tariffe da approvare entro i termini di approvazione del bilancio di previsione;

Dato atto che l'art. 117 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e ss.mm. e ii stabilisce che gli Enti approvino e/o adeguino le tariffe dei servizi pubblici in modo da assicurare l'equilibrio economico finanziario della gestione e che l'art. 172 dello stesso D.Lgs. include fra gli allegati al Bilancio di previsione le deliberazioni che determinino tra l'altro le tariffe dei servizi locali;

Visto l'articolo 53, comma 16, della L. 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della L. 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che gli Enti locali possano deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi, le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché i regolamenti relativi, entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dispone che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine predetto, abbiano effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto, inoltre, l'articolo 151, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che fissa il 31 dicembre come termine per deliberare il bilancio di previsione per l'anno successivo;

Richiamato il Decreto del 24 dicembre 2024, approvato dal Ministero dell'interno d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il quale sono stati prorogati al 28 febbraio 2025 i termini per l'approvazione del bilancio di previsione 2025/2027;

Premesso che:

– per effetto delle disposizioni contenute nella Legge n. 160/2019, articolo 1 commi da 816 a 836 *“A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi”*;

– ai sensi del comma 847 del medesimo articolo 1, *“Sono abrogati i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del decreto legislativo n. 507 del 1993 rimane come riferimento per la determinazione della tassa per*

l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68”;

Premesso che, ai sensi dell'art. 1, comma 819, della suddetta Legge, il presupposto del canone è:

- l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
- la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato;

Visti i seguenti commi dell'art. 1 della sopracitata Legge n. 160/2019, i quali citano:

- 826. *La tariffa standard annua, modificabile ai sensi del comma 817, in base alla quale si applica il canone relativo alle fattispecie di cui al comma 819, nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per l'intero anno solare è la seguente:*

Classificazione dei Comuni	Tariffa standard
<i>Comuni con oltre 500.000 abitanti</i>	<i>Euro 70,00</i>
<i>Comuni con oltre 100.000 fino a 500.000 abitanti</i>	<i>Euro 60,00</i>
<i>Comuni con oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti</i>	<i>Euro 50,00</i>
<i>Comuni con oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti</i>	<i>Euro 40,00</i>
<i>Comuni fino a 10.000 abitanti</i>	<i>Euro 30,00</i>

- 827. *La tariffa standard giornaliera, modificabile ai sensi del comma 817, in base alla quale si applica il canone relativo alle fattispecie di cui al comma 819, nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per un periodo inferiore all'anno solare è la seguente:*

Classificazione dei Comuni	Tariffa standard
<i>Comuni con oltre 500.000 abitanti</i>	<i>Euro 2,00</i>
<i>Comuni con oltre 100.000 fino a 500.000 abitanti</i>	<i>Euro 1,30</i>
<i>Comuni con oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti</i>	<i>Euro 1,20</i>
<i>Comuni con oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti</i>	<i>Euro 0,70</i>
<i>Comuni fino a 10.000 abitanti</i>	<i>Euro 0,60</i>

Considerato che le tariffe standard e le tariffe base per i comuni con popolazione oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti risultano le seguenti:

- la tariffa standard annua, al metro quadrato, per occupazione di suolo o diffusione di mezzi pubblicitari è di euro 40,00 (art. 1, comma 826);
 - la tariffa standard giornaliera, al metro quadro per giorno di occupazione di suolo o diffusione di messaggio pubblicitario è di euro 0,70 (art. 1, comma 827);
 - la tariffa per utenza per le occupazioni permanenti, con cavi e condutture, effettuate per la fornitura di servizi di pubblica utilità è pari a 1 euro (art. 1, comma 831);
 - il canone per gli operatori che forniscono servizi di pubblica utilità e che non rientrano nel caso della lettera precedente è pari a € 800,00 per ogni impianto insistente sul territorio, tale canone non è modificabile (art. 1, comma 831-bis);
-

- la tariffa standard annua del “canone mercatale”, di euro 40,00 (art. 1, comma 841);
- la tariffa standard giornaliera del “canone mercatale”, di euro 0,70 (art. 1, comma 842).

Richiamata la disposizione contenuta nel comma 817 dell'articolo 1 della Legge n. 160/2019, secondo cui: *“Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe”*;

Considerato che, ai sensi dell'art. 1, comma 820, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il nuovo canone è caratterizzato dal principio dell'alternatività, tale per cui l'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del comma 819;

Considerato che, ai sensi dell'art. 1 c. 816 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi;

Preso atto, inoltre, del comma 831-bis articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 che dispone: *“Gli operatori che forniscono i servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica di cui al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e che non rientrano nella previsione di cui al comma 831 sono soggetti a un canone pari a 800 euro per ogni impianto insistente sul territorio di ciascun ente. Il canone non è modificabile ai sensi del comma 817 e ad esso non è applicabile alcun altro tipo di onere finanziario, reale o contributo, comunque denominato, di qualsiasi natura e per qualsiasi ragione o a qualsiasi titolo richiesto, ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo n. 259 del 2003. I relativi importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all' articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82”*;

Preso atto delle disposizioni di cui all'art. 5 comma 14-quinquies del Decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, nella Legge 17 dicembre 2021, n. 215, con cui si riformulano i criteri di applicazione del canone per le occupazioni di suolo e sottosuolo per i gestori di servizi di pubblica utilità e che comporta a una revisione dei soggetti passivi cui si applica il canone;

Preso atto della Risoluzione n. 1/DF del 31 gennaio 2022 il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha ribadito quanto già definito con la precedente Risoluzione n. 6/DF del 28 luglio 2021, in merito alla determinazione dei criteri applicativi del canone relativo alle occupazioni effettuate in aree di mercato (tariffa di base giornaliera - frazionamento a ore);

Visto il Regolamento comunale per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (ai sensi della legge 27 dicembre 2019, n. 160, artt. 816-836) approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 24/03/2021 e modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 20.05.2022;

Richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale n. 104 del 18/12/2023 recante *“Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati. Approvazione tariffe anno 2024”*;

Attesa la necessità di garantire gli equilibri del gettito di entrata, nei limiti della disciplina di legge e il livello di pressione impositiva raggiunta con il prelievo degli esercizi finanziari precedenti;

Ritenuto opportuno confermare per l'anno 2025 i “coefficienti moltiplicatori” e le “tariffe” del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone per le aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, approvate per l'anno 2024, come da prospetto allegato alla presente delibera per formarne parte integrante e sostanziale (Allegato A);

Dato atto che il gettito derivante dall'applicazione delle tariffe dei nuovi canoni, tenuto conto delle riduzioni ed esenzioni previste dalla Legge 27 dicembre 2019, n. 160 e dai regolamenti istitutivi dei nuovi canoni non presenta, complessivamente considerato, significative variazioni rispetto a quello derivante dai tributi e dalle altre entrate sostituite o ricomprese nei nuovi canoni;

Visti:

– l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388 del 23.12.2000, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448 del 28.12.2001, il quale prevede che: *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l' aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”*;

– la circolare n. 2/DF del 22.11.2019, relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata, la quale ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D.Lgs. n. 446/1997 e che, pertanto, i Comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.it;

Preso atto che, in forza delle motivazioni espresse ai punti precedenti, anche il nuovo canone patrimoniale non risulta assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie;

Considerata, pertanto, la necessità di procedere alla contestuale approvazione delle tariffe del Canone unico patrimoniale per l'anno 2025;

Acquisiti i prescritti pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1 e dell'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs 267/2000;

Visti:

- l'art. 149 del D. Lgs. 267/2000 che fissa i principi generali in materia di finanza propria e derivata degli enti locali;

- lo Statuto Comunale;

- il Tuel;

Con voti unanimi e legalmente espressi,

DELIBERA

Di stabilire per l'anno 2025 i “coefficienti moltiplicatori” e le “tariffe” del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone per le aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, confermando quelle approvate per l'anno 2024 con Deliberazione della Giunta Comunale, n. 104 del 18/12/2023, come da prospetto allegato alla presente delibera per formarne parte integrante e sostanziale (Allegato A).

Di dare atto che, ai sensi l'art. 1 comma 169, della legge n. 296/2006, le tariffe approvate con il presente atto entrano in vigore con decorrenza dal 1° gennaio 2025.

Di dichiarare, con separata e successiva votazione e all'unanimità di voti favorevoli, espressi nelle forme di legge, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.



Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO
F.TO DIGITALMENTE
PUDDU MARIO

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO DIGITALMENTE
DR. GIOVANNI MATTEI

La presente deliberazione viene pubblicata in data ____/____/____

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO DIGITALMENTE
DR. GIOVANNI MATTEI

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il ____/____/____, in seguito alla pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune dal ____/____/____

IL FUNZIONARIO DELEGATO

Documento Firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

L'accesso agli Atti viene garantito attraverso l'ufficio di Segreteria Generale ed i singoli responsabili di procedimento ai quali l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti del Comune di Assemini.

TARIFFE STANDARD CANONE UNICO ANNO 2025		
Classificazione del Comune ai sensi della L. 160 del 27/12/2019	Tariffa standard ANNUALE	Tariffa standard GIORNALIERA
Comuni con oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti	40,00 €	0,700
Classificazione del Comune per occupazione con cavi e condutture ai sensi della L. 160 del 27/12/2019	Tariffa AD UTENZA	
Comuni oltre 20.000 abitanti	1,000 €	
TARIFFA STANDARD		
Descrizione	Tariffa	Coefficiente
TARIFFA ANNUALE	40,000 €	1,000
TARIFFA GIORNALIERA PER OCCUPAZIONI	0,700 €	1,000
TARIFFA GIORNALIERA PER ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE	0,255 €	0,365
TARIFFA CAVI E CONDUTTURE	1,000 €	1,000

TARIFFE CANONE UNICO PER ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE ANNUALI		
Descrizione	Tariffa	Coefficiente
MEZZO PUBBL. OPACO ZONA 1 superficie sino a 1 MQ	14,00 €	0,350
MEZZO PUBBL. OPACO ZONA 1 superficie tra MQ. 1,01 e MQ. 5,50	21,00 €	0,525
MEZZO PUBBL. OPACO ZONA 1 superficie tra MQ. 5,51 e MQ. 8,50	31,00 €	0,775
MEZZO PUBBL. OPACO ZONA 1 superficie superiore a MQ. 8,50	41,00 €	1,025
MEZZO PUBBL. LUM. ZONA 1 superficie sino a 1 MQ	27,00 €	0,675
MEZZO PUBBL. LUM. ZONA 1 superficie tra MQ. 1,01 e MQ. 5,50	41,00 €	1,025
MEZZO PUBBL. LUM. ZONA 1 superficie tra MQ. 5,51 e MQ. 8,50	51,00 €	1,275
MEZZO PUBBL. LUM. ZONA 1 superficie superiore a MQ. 8,50	61,00 €	1,525
PANNELLO LUM. ZONA 1 superficie sino a 1 MQ	42,00 €	1,050
PANNELLO LUM. ZONA 1 superficie superiore a 1 MQ	62,00 €	1,550

ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE GIORNALIERE		
Descrizione	Tariffa	Coefficiente
MEZZO PUBBL. OPACO ZONA 1 superficie sino a 1 MQ	0,09 €	0,350
MEZZO PUBBL. OPACO ZONA 1 superficie tra MQ. 1,01 e MQ. 5,50	0,13 €	0,525
MEZZO PUBBL. OPACO ZONA 1 superficie tra MQ. 5,51 e MQ. 8,50	0,20 €	0,775
MEZZO PUBBL. OPACO ZONA 1 superficie superiore a MQ. 8,50	0,26 €	1,025
MEZZO PUBBL. LUM. ZONA 1 superficie sino a 1 MQ	0,17 €	0,675
MEZZO PUBBL. LUM. ZONA 1 superficie tra MQ. 1,01 e MQ. 5,50	0,26 €	1,025
MEZZO PUBBL. LUM. ZONA 1 superficie tra MQ. 5,51 e MQ. 8,50	0,33 €	1,275
MEZZO PUBBL. LUM. ZONA 1 superficie superiore a MQ. 8,50	0,39 €	1,525
DISTRIBUZIONE VOLANTINI PER OGNI GIORNO E OGNI PERSONA ZONA 1	2,58 €	10,108
STRISCIONI ZONA 1	1,34 €	5,263
LOCANDINE ZONA 1	0,09 €	0,350
PANNELLO LUM. ZONA 1 superficie sino a 1 MQ	0,27 €	1,050
PANNELLO LUM. ZONA 1 superficie superiore 1 MQ	0,40 €	1,550

PUBBLICITA' EFFETTUATA CON VEICOLI		
Descrizione	Tariffa	Coefficiente
PUBBLICITÀ PER CONTO PROPRIO SU VEICOLI D'IMPRESA DI PORTATA INFERIORE A 30 QUINTALI	49,60 €	1,24
PUBBLICITÀ PER CONTO PROPRIO SU VEICOLI D'IMPRESA DI PORTATA SUPERIORE A 30 QUINTALI	74,40 €	1,86
PUBBLICITÀ PER CONTO PROPRIO SU MOTOVEICOLI E VEICOLI NON COMPRESI NELLE DUE CATEGORIE SOPRAINDICATE	29,60 €	0,74

ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE PUBBLICHE AFFISSIONI		
Descrizione	Tariffa giornaliera	Coefficiente
AFFISSIONI ZONA 1 MANIF. 70X100	0,11 €	0,163
AFFISSIONI ZONA 1 MANIF. > 1 MQ	0,17 €	0,244
MAGGIORAZIONE PER URGENZE	30,00 €	

TARIFFE OCCUPAZIONI CANONE UNICO

OCCUPAZIONI ANNUALI		
Descrizione	Tariffa	Coefficiente Applicato
ZONA/CATEGORIA 1	23,00 €	0,575
ZONA/CATEGORIA 2	16,00 €	0,400
PASSI CARRABILI ZONA/CATEGORIA 1	11,50 €	0,2875
PASSI CARRABILI ZONA/CATEGORIA 2	8,00 €	0,200

OCCUPAZIONI GIORNALIERE		
Descrizione	Tariffa	Coefficiente Applicato
ZONA/CATEGORIA 1	1,60 €	2,286
ZONA/CATEGORIA 2	1,10 €	1,571
ZONA/CATEGORIA 3	- €	
ZONA/CATEGORIA 4	- €	-

OCCUPAZIONI ANNUALI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'		
Descrizione	Tariffa	Coefficiente Applicato
SERVIZI PUBBLICA UTILITA'	1,000 €	1,000
SERVIZI ART. 1 C.831-BIS L. 27/12/2019 N. 160	800,00 € per ogni impianto	

TARIFFE OCCUPAZIONI CANONE UNICO

TARIFFE CU MERCATO DEL VENERDI'

Descrizione	Tariffa Mercato Fisso	Tariffa Mercato Spuntisti	Coefficiente Alimentare Mercato Fisso	Coefficiente Non Alimentare Mercato Fisso	Coefficiente mercato precario
CATEGORIA 1	0,47 €	0,70 €	0,889	0,557	0,771